

## La prescrizione della contribuzione previdenziale per i lavoratori pubblici dipendenti – Comunicato ufficiale INPS

Ritorniamo ancora una volta su questo tema “caldo” per tranquillizzare, alla luce del comunicato ufficiale INPS del 13 Agosto 2018, la numerosa platea di lavoratori e lavoratrici interessate alla problematica.

L'INPS chiarisce finalmente che la posizione dei dipendenti pubblici (ex INPDAP) con contributi previdenziali prescritti **potrà essere sistemata anche dopo il primo gennaio 2019.**

I dipendenti pubblici, iscritti alla gestione ex INPDAP confluita nell'INPS, possono così stare tranquilli. Con il [comunicato pubblicato sul proprio sito](#) il 13 Agosto, si comunica che i contributi, anche se prescritti, **potranno essere accreditati dopo il 31 dicembre 2018, visto che non si è in presenza di un termine di decadenza.** Unica eccezione, che non potrà beneficiare di questo assunto, è rappresentata **dalla categoria di dipendenti che versa la contribuzione alla CPI (insegnanti di asili e scuole dell'infanzia pubbliche)**, ai quali, se il datore di lavoro non dovesse sostenere l'onere della rendita vitalizia, spetterà l'onere di pagare il costo dei contributi prescritti per far sì che possano esser riconosciuti ed utilizzati ai fini pensionistici.

Ricordiamo brevemente lo sviluppo dell'annosa questione: la [circolare INPS n. 169/2017](#) aveva precisato che **“il termine entro il quale i dipendenti pubblici possono fare domanda per verificare la regolarità della propria posizione contributiva, attraverso l'estratto conto INPS/INPDAP e chiederne la variazione tramite la procedura RVPA, è il 31 dicembre 2018”.** Questa indicazione aveva messo in agitazione i numerosi dipendenti del settore, i quali hanno vissuto un periodo di incertezza normativa nel passaggio di gestione del conto assicurativo previdenziale dall'INPDAP all'INPS. Tale preoccupazione, complice anche i dubbi interpretativi sollevati dalla circolare 169/2017, ha generato un'eccezionale richiesta di consulenza agli uffici INCA, mettendo a dura prova le nostre capacità di risposta. Nel comunicato, l'INPS “chiarisce che **la posizione assicurativa potrà essere sistemata**

### In questo numero:

*INPS – Dipendenti ex INPDAP e prescrizione della contribuzione.*

*INPS: Permessi legge 104 nei rapporti di lavoro notturno, a turni e Part-Time,*

*Prestazioni sostegno al reddito: NASpl novità in materia di diritto al termine della mobilità e in presenza di contribuzione agricola,*

*Immigrazione.*

## Per i lavoratori del pubblico impiego, il passaggio di gestione del conto assicurativo dalla gestione ex-INPDAP all'INPS ha determinato un periodo di forte incertezza e preoccupazione per l'esercizio di un aspetto fondamentale della previdenza pubblica, quale quello del riconoscimento della contribuzione obbligatoria

anche dopo il 1° gennaio 2019."

Alla luce di questo comunicato il **31 dicembre 2018 non è più l'ultimo giorno entro cui il dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa**, ma "quello che permette al datore di lavoro pubblico di applicare la prassi consolidata nella ex gestione INPDAP" che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Alla luce di questo comunicato è possibile disegnare il seguente perimetro operativo:

- i lavoratori pubblici **possono presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa anche dopo il 31 dicembre 2018** se, dopo aver verificato la propria posizione contributiva dovessero riscontrare incongruenze o inesattezze.
- I datori di lavoro pubblici potranno "continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma **per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019" dovranno sostenere, in base alle modalità stabilite della circolare INPS 169/2017, l'onere del trattamento di quiescenza** "riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia." Insomma anche se caduti in prescrizione i contributi mancanti potranno essere accreditati lo stesso.
- Fanno **eccezione alla regola contenuta nei chiarimenti INPS** gli iscritti alla **Cassa Pensioni Insegnanti (CPI)**, cioè i maestri delle scuole primarie paritarie sia pubbliche che private e gli insegnanti degli asili in forma di enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali, (esclusi i docenti MIUR). Questi lavoratori pubblici, infatti, **se il datore di lavoro non dovesse sostenere l'onere della rendita vitalizia per i contributi prescritti, dovranno provvedere di tasca loro "per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa"**, a meno che non decidano di rinunciarvi.

In conclusione **l'unica categoria di lavoratori pubblici, obbligata a verificare entro il 31 dicembre 2018 la propria posizione contributiva con sollecitudine è quella degli iscritti alla CPI.**

Per le altre categorie ogni invito all'urgenza è un inopportuno allarme.

**INPS: Permessi legge 104 nei rapporti di lavoro notturno, a turni e Part-Time**

**Permessi in giorni festivi, turni e lavoro notturno** I tre giorni di permesso mensile a disposizione dei

lavoratori che prestano assistenza ai familiari disabili possono essere **fruiti anche nei giorni festivi e di notte** ove questi rientrino in turni di lavoro.

Lo ha chiarito l'INPS nel [msg. n. 3114/2018](#), trattando i casi di particolari modalità organizzative dell'orario di lavoro.

**Lavoro festivo e notturno-** L'Istituto si pronuncia in primis sulla fruizione dei permessi in corrispondenza di **turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive**. Per "**lavoro a turni**" si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell'orario di lavoro, diversa dal normale "lavoro giornaliero", in cui l'orario operativo dell'azienda può andare a coprire l'intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. Tale modalità organizzativa, pertanto, può **comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica)**. L'INPS evidenzia che l'art. 33, c. 3, l.104/1992 prevede che la fruizione dei permessi mensili retribuiti **avvenga "a giornata"**, indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Ne deriva che il beneficio in argomento **può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica**. Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno: infatti, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la **prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro** in cui si articola l'organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato **pari a un solo giorno di permesso** anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

**Riproporzionamento per permessi a "ore" -** L'eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di **fruizione ad ore del beneficio in argomento**. In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato il seguente algoritmo (cfr. [msg. INPS n. 16866/07](#)): "orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili".

**Riproporzionamento giornaliero e Part-Time -** Il messaggio si occupa anche dei permessi ex art. 33 in caso di **rapporto di lavoro a tempo parziale**. Alla luce dell'attuale contesto normativo l'INPS ha fornito la seguente formula di calcolo da applicare ai fini del **riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile** ai casi di **Part-Time verticale e Part-Time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese**: "orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore [segue pg. 3](#)

Part-Time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici)". Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato **solo in caso di Part-Time verticale e Part-Time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.** Non andrà effettuato per i mesi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro Part-Time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. I tre giorni di permesso poi **non andranno riproporzionati, in caso di Part-Time orizzontale.** Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere effettuato anche nel caso in cui il **beneficio venga utilizzato, solo parzialmente, in ore.** In caso di **rapporto di lavoro a tempo pieno,** rimane confermata la formula già indicata nel msg n. 16866/07. L'INPS fornisce **la formula di calcolo da utilizzare** in caso di Part-Time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi: "orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore Part-Time/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici)".

**Cumulo permessi-** L'INPS, infine, conferma la possibilità di **cumulare nello stesso mese,** purché in giornate diverse, **i periodi di congedo straordinario con i permessi legge 104/92,** nonché **con i 3 giorni di permesso mensili, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative** al prolungamento del congedo parentale. Si precisa che **i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi di cui alla legge 104 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa** tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Ciò può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario. **La fruizione invece dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative deve, intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.**

### INPS: diritto all'Indennità NASpl in particolari condizioni

L'INPS ha emanato alcune disposizioni inerenti la possibilità di fruire dell'indennità NASpl in particolari condizioni.

#### **Diritto al termine dell'indennità di mobilità**

Con il [messaggio n.3018 del 27 luglio 2018](#), risponde alle segnalazioni, con le quali veniva lamentato il **mancato accoglimento di domande di NASpl presentate al termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia.** L'INPS ha analizzato sia da un punto di vista normativo che procedurale il caso in cui **l'istanza di NASpl venga presentata nei sessantotto giorni dal termine dell'ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell'indennità**

**di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia intervenga all'interno dei detti sessantotto giorni.**

Della problematica è stato interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, con nota n. 8774 del 28 maggio 2018, ha chiarito che "*nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l'indennità NASpl possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all'interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa*".

#### **Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di NASpl e viceversa.**

Con il [messaggio n.3058 del 31 luglio 2018](#), fornisce le indicazioni circa l'eventuale trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpl e viceversa. **La domanda di disoccupazione agricola, respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo, può essere trasformata in domanda di disoccupazione NASpl, esclusivamente su specifica richiesta dell'interessato,** qualora sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell'attività lavorativa). Sempre su richiesta dell'interessato, **è possibile altresì trasformare la domanda di disoccupazione NASpl, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola,** qualora la domanda sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della prestazione). La soluzione interpretativa esposta risulta in sintonia sia con il generale **principio di conservazione dell'atto giuridico,** di cui all'articolo 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, sia con l'altrettanto generale principio di conversione dell'atto nullo, di cui all'articolo 1424 del codice civile, applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell'articolo 1324 del medesimo codice, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza. Le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere definiti in autotutela secondo le indicazioni riportate nel messaggio. **Nei casi di dubbia valutazione è quindi consigliabile presentare entrambe le istanze** per non pregiudicare la possibilità di modificare il titolo della domanda.

### Aggiornamenti immigrazione (luglio- agosto 2018)

- Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici – [circolare 3.07.2018](#) - Bolivia: entrata in vigore della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri (7 maggio 2018).
- [Direttiva del Ministro dell'Interno del 23.07.2018](#) - Servizi di accoglienza per i richiedenti asilo.
- [Accordo di collaborazione istituzionale tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 23.07.2018](#) - Servizi di accoglienza per i richiedenti asilo.
- Conversione del permesso di soggiorno da "studio" a "ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti" - luglio 2018 – [scheda](#) .
- Ministero dell'Interno - Commissione Nazionale per il diritto di Asilo – [circolare 8.08.2018](#) - Notificazione degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, così come previsto dal D.L. n. 13/2017 convertito nella Legge n. 46/2017.
- ANPAL e Ministero del Lavoro - [circolare congiunta 27.08.2018](#) - cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale. Chiarimenti e riferimenti normativi in merito all'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego.
- ANPAL – [circolare del 30.07.2018](#) - Irreperibili e senza fissa dimora. Prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS\_COLL. - Iscrizione al Centro per l'Impiego per coloro che sono privi della residenza.

- Ministero dell'Interno – [circolare 25.07.2018](#) – agenda appuntamenti per rilascio/rinnovo titoli di soggiorno.
- [Direttiva del Ministro dell'Interno del 26.08.2018](#) – Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. " Scuole sicure" .
- Ministero dell'Interno – [circolare 26.08.2018](#) – Capo di Gabinetto - Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. " Scuole sicure".
- Ministero dell'Interno – [circolare 26.08.2018](#) – Capo della Polizia - Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. " Scuole sicure".
- Ministero dell'Interno – [circolare 1.09.2018](#) – Capo di Gabinetto - Occupazione arbitraria di immobili. Indirizzi.

### Materiali

- Camera del Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi - [Comunicato](#) sulle rimesse dei cittadini migranti in Lombardia e in Italia – agosto 2018.
- Istituto Cattaneo - ["Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione"](#) - Agosto 2018.
- ["ACCOGLIENZA STRAORDINARIA"](#) - Primo rapporto 2018/2019 – a cura di In Migrazione.
- ["LA TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO"](#) – manuale giuridico per l'operatore – a cura di Sprar, Anci, Ministero dell'Interno, ASGI.
- QUARTO RAPPORTO AGROMAFIE E CAPORALATO - Osservatorio Placido Rizzotto Flai CGIL .
- [OTTAVO RAPPORTO ANNUALE – GLI STRANIERI NEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA](#) – Ministero del Lavoro .
- EASO - [Relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea 2017](#) – sintesi.



#### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)